

*Ministero dell'Istruzione*  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALDO MORO"**  
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado



Viale Santuario, 13 – 21047 Saronno (VA)  
 Tel: 02/9603230 E-mail: vaic84800a@istruzione.it  
 PEC: vaic84800a@pec.istruzione.it  
 C.F. 94000200124 - Codice Univoco UFQN4A  
 Sito istituzionale: www.aldomorosaronno.edu.it



PROT. N. 1444/IV.8

Saronno, 31/03/2022

CIRC. N. 194

Alle Famiglie degli alunni  
 Al Personale  
 Al sito web  
 Agli atti

**OGGETTO:** Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Ai sensi del DL in oggetto e con il termine, il 31 marzo, dello stato di emergenza, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022, si conferma lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine.

Fino al 30 aprile 2022 si prevede l'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2: - per i mezzi di trasporto scolastico, per i trasporti in genere e gli spostamenti - per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- **la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;**

#### **ISOLAMENTO**

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria **in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.**

## AUTOSORVEGLIANZA

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

## GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ

Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

## MISURE PRECAUZIONALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione

#### **LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata **SU RICHIESTA DELLA FAMIGLIA O DELLO STUDENTE, SE MAGGIORENNE, ACCOMPAGNATA DA SPECIFICA CERTIFICAZIONE MEDICA ATTESTANTE LE CONDIZIONI DI SALUTE DELL'ALUNNO MEDESIMO E LA PIENA COMPATIBILITÀ DELLE STESSE CON LA PARTECIPAZIONE ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. LA RIAMMISSIONE IN CLASSE DEI SUDDETTI ALUNNI È SUBORDINATA ALLA SOLA DIMOSTRAZIONE DI AVERE EFFETTUATO UN TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE CON ESITO NEGATIVO, anche in centri privati a ciò abilitati.**

#### **INGRESSO A SCUOLA DI PERSONALE ESTERNO**

L'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base è stato prorogato fino al 30 aprile 2022 (art. 6, c. 3, D.L. 24/2022): "c. 1 Fino al 30 aprile 2022 al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. Tali disposizioni non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Giolinda Irollo  
Firma autografa omessa  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993